

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI

SEZIONE LAVORO

Ricorso ex art. 414 c.p.c. e contestuale istanza di autorizzazione alla
notifica nei confronti dei litisconsorti ex art. 151 c.p.c.

PER: il Dott. GIOVANNI FAZIO, cod. fisc. FZAGNN81C25M208Y, nato a Lamezia Terme il 25 marzo 1981 (di seguito anche il "Ricorrente"), rappresentato e difeso dal Prof. Avv. Gino Scaccia (cod. fisc. SCCGNI69T18D810F - gino.scaccia@pec.it) nonché dagli Avv.ti Matteo Fusillo (cod. fisc. FSLMTT58E07A669N - matteo.fusillo@pec.gop.it - fax 06/4871101), Angelo Monoriti (cod. fisc. MNRNGL77E13F112A - angelomonoriti@ordineavvocatiroma.org - fax 06/4871101) e Livia Saporito (cod. fisc. SPRLVI77T45D086Q - livia.saporito@pec.gop.it - fax 06/4871101) del Foro di Roma nonché l'Avv. Diego Manzo (cod. fisc. MNZDGI69D01F839D - diegomanzo@avvocatinapoli.legalmail.it - 081/667326) del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso lo Studio di quest'ultimo in Napoli, P.tta Ascensione, 10, Il Cortile, giusta procura in calce al presente ricorso. Si dichiara, in ossequio a quanto previsto dall'art. 16 del D.L. 18.10.2012 n. 179, convertito in L. 17.12.2012 n. 221, che tutte le comunicazioni e le notificazioni devono essere eseguite agli indirizzi di posta elettronica certificata sopra indicati;

- RICORRENTE -

CONTRO: il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, cod. fisc. 80255230585, con sede in Viale Trastevere, 76/a, 00153 Roma,



l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, cod. fisc. 80039860632, con sede in Via Ponte della Maddalena n. 55, 80142 Napoli (drca@postacert.istruzione.it – fax 081/5576248), nonché l'AMBITO TERRITORIALE DI NAPOLI (UFFICIO VI), cod. fisc. 80033300635, Via Ponte della Maddalena n. 55, 80142 Napoli (uspna@postacert.istruzione.it – 081/5576566), in persona dei propri rappresentanti *pro-tempore*, tutti domiciliati *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in Napoli, in Via Armando Diaz n. 11;

- AMMINISTRAZIONI RESISTENTI -

NONCHE'

NEI CONFRONTI DI: TUTTI I DOCENTI ISCRITTI NELLA CLASSE CONCORSUALE A050 – A043 DELLA FASCIA AGGIUNTIVA ALLE GRADUATORIE AD ESAURIMENTO EX ART. 14, COMMA 2-TER DEL D.L. 216/2011 CONVERTITO NELLA L. 14/2014, VALIDE PER GLI AA.SS. 2014-2017, DELL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA, DELL'AMBITO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI NAPOLI

- CONVENUTI POTENZIALI -

OGGETTO: inserimento nella classe concorsuale A050 – A043 della fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento ex art. 14, comma 2-ter del D.L. 216/2011 convertito nella L. 14/2014, valide per gli AA.SS. 2014-2017, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli.

INDICE

- I. PRECISAZIONI IN FATTO
- II. PRECISAZIONI IN DIRITTO



- A. GAE, SSIS E TFA: SULL'INDEBITA ESTROMISSIONE DEL RICORRENTE DALLA FASCIA AGGIUNTIVA EX ART. 14, COMMA 2- TER DEL D.L. 216/2011, CONVERTITO DALLA L. 14/2012
 - A.1 *PRIMA SVISTA: IL LEGISLATORE DIMENTICA GLI ABILITANDI SSIS DEL IX CICLO E VI PONE RIMEDIO*
 - A.2 *TFA: INQUADRAMENTO NORMATIVO*
 - A.3 *SECONDA SVISTA: IL LEGISLATORE DIMENTICA GLI ABILITATI COBASLID E VI PONE RIMEDIO*
 - A.4 *TERZA SVISTA: IL LEGISLATORE DIMENTICA GLI ABILITATI TFA*
 - B. IL CONCORSONE 2016
 - C. IN VIA ALTERNATIVA: SULL'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 14, COMMA 2-TER, DEL D.L. 216/ 2011, CONVERTITO DALLA L.14/2012, IN RIFERIMENTO AGLI ARTT. 3 E 4 COST., NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE CHE NELLA FASCIA AGGIUNTIVA ALLA GAE, AI FINI DELL'IMMISSIONE IN RUOLO SECONDO PERCORSI A SCORRIMENTO, NON SIANO AMMESSI GLI ABILITATI TFA
 - D. DA ULTIMO: UNA PRECISAZIONE SULLA LEGGE 107/2015
- III. **CONCLUSIONI**
- IV. **ISTANZA PER LA NOTIFICAZIONE EX ART. 151 C.P.C.**

IN FATTO

1. Nell' aprile del 2011 il Ricorrente conseguiva presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli la laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, utile per l'accesso all'insegnamento nelle materie letterarie. In seguito acquisiva, da esterno, presso l'Università Federico II di Napoli, crediti formativi universitari integrativi utili per l'insegnamento delle classi di concorso A043 - A050.
2. Il Ricorrente intraprendeva il percorso del cd. Tirocinio Formativo Attivo (di seguito "TFA"), istituito in attuazione del D.M. 10 settembre 2010 n. 249 (di seguito il "D.M. 249/2010" - si veda il paragrafo A della parte in diritto), in quanto al momento del conseguimento del titolo di laurea costituiva l'unica possibilità per ottenere l'abilitazione nella prospettiva di essere assunto come insegnante a



tempo indeterminato e di iscriversi, nelle more, nella II Fascia delle graduatorie di istituto¹ per poter svolgere le supplenze (a tempo determinato).

3. In particolare, il Ricorrente partecipava - unitamente a circa 150.000 candidati - alle prove nazionali di accesso (con test a scelta chiusa) tenutesi presso la Seconda Università degli Studi di Napoli in data 25 luglio 2012 (data comune per tutti gli atenei d'Italia accreditati).
4. Successivamente, superata la prova di preselezione unica, affrontava una prova scritta (ottobre 2012), dopo la quale accedeva alla prova orale (dicembre 2012). Queste ultime due prove, gestite dai singoli atenei italiani accreditati, venivano svolte dal Ricorrente presso la Seconda Università degli Studi di Napoli.
5. A gennaio 2013 il Ricorrente veniva informato di essere rientrato nel 7% dei 150.000 candidati che avevano avuto accesso alla frequenza del TFA. I posti messi a bando erano 21.000, ma solo 11.000 candidati avevano superato il concorso, a testimonianza del carattere altamente selettivo delle prove.
6. A febbraio 2013 il Ricorrente iniziava la frequenza del TFA, ivi inclusa la partecipazione al tirocinio diretto (per quasi due mesi a partire da aprile 2013)²;

¹ Le graduatorie di circolo e d'istituto sono disciplinate dal D.M. n. 103 del 4 giugno 2001 che prevede che dette graduatorie sono articolate in 3 fasce:

- la I FASCIA comprende i docenti iscritti a pieno titolo o con riserva, nella I, II, o III fascia delle Graduatorie ad esaurimento;
- la II FASCIA comprende i docenti abilitati, ma non iscritti nelle graduatorie a esaurimento;
- la III FASCIA comprende i docenti non abilitati in possesso del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento.

Il Dirigente Scolastico attinge dalle graduatorie di istituto per:

- supplenze annuali o fino al termine delle attività didattiche per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre, che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico, non coperte dall'Ufficio scolastico territoriale a causa dell'esaurimento della corrispondente graduatoria;
- supplenze temporanee per la sostituzione di personale temporaneamente assente;
- supplenze per la copertura di posti divenuti disponibili dopo il 31 dicembre.

Le graduatorie si basano su un punteggio assegnato a ogni docente in base ai titoli di studio posseduti e validi per il ruolo specifico, i titoli di idoneità, altri titoli di studio o professionali ritenuti utili per l'insegnamento specifico e il servizio.

² Il tirocinio di cui veniva svolto presso l'Istituto Comprensivo "Campo del Moricino" sito in Piazza Sant'Eligio - Napoli e prevedeva (i) l'affiancamento in classe di un docente di ruolo da almeno 5 anni



successivamente, proseguiva lo svolgimento del TFA con corsi generali e propedeutici all'insegnamento delle singole materie.

7. In data 11 luglio 2013, il Ricorrente otteneva l'abilitazione a pieni voti per la classe di concorso A043 (e, conseguentemente, della classe di concorso A050), così conseguendo il titolo abilitativo TFA (doc. 1).
8. Sebbene fosse stata prospettata la possibilità per gli abilitati al TFA di essere inseriti nella II Fascia delle graduatorie d'istituto già dal settembre 2013³ (doc. 2), tuttavia, in assenza dell'annunciato provvedimento da parte del Ministero, per tutto l'anno scolastico 2013/2014 agli abilitati TFA veniva preclusa la possibilità di accedere all'insegnamento, con conseguente perdita economica e di punteggio (anche rispetto ai colleghi iscritti in III Fascia nelle graduatorie d'istituto, e pertanto privi di qualsivoglia titolo di abilitazione, selettivo e non).
9. Soltanto a giugno 2014 il Ricorrente poteva finalmente iscriversi in II Fascia, a fronte dell'apertura dell'aggiornamento delle graduatorie di istituto per il triennio 2014/2017⁴.
10. In data 8 maggio 2014, il Ricorrente presentava domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (di seguito "GAE") per le scuole secondarie di primo e secondo grado (classi di concorso A043 e A050) della Provincia di Napoli per gli anni scolastici 2014/2017, avvalendosi del modulo ministeriale nel quale, tra i

nello svolgimento delle attività di progettazione della didattica, partecipazione al consiglio di classe, correzione dei compiti in classe, elaborazione di unità di apprendimento, partecipazione alla valutazione dei discenti, confronto metodologico, collegi dei docenti, formazione sulla sicurezza; nonché (ii) il tirocinio con un insegnante di sostegno finalizzato all'apprendimento delle metodologie di didattica per discenti con esigenze educative speciali..

³ Nella nota 173/2013 rivolta ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali, ai Rettori delle Università e alla CRUI – Conferenza dei Rettori delle Università italiane, il MIUR, *inter alia*, invitava i destinatari "giusta ottemperanza alle legittime aspettative dei corsisti che i percorsi TFA si concludano...auspicabilmente entro la fine dell'anno scolastico o comunque...entro il periodo settembre/ottobre", costituendo quest'ultimo "un obiettivo prioritario, perché le difficoltà nell'attuazione non possono, in alcun modo, ricadere su chi ha affrontato prove selettive e sta affrontando oneri e sacrifici (id est: i corsisti frequentanti i TFA)".

⁴ Le graduatorie di istituto sono rinnovate con scadenza triennale e sono previste annualmente finestre temporanee di iscrizione da parte dei docenti interessati.



titoli di abilitazione legittimanti l'accesso alle GAE, veniva riportata la casella da barrare "TFA"(doc. 3).

11. Il 26 febbraio 2016 veniva pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del concorso finalizzato al reclutamento di circa 64.000 insegnanti per scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e posti di sostegno (di seguito il "Concorsone").

12. Il Ricorrente sosteneva le prove del Concorsone in data 2 maggio 2016.

IN DIRITTO

A. GAE, SSIS E TFA: SULL'INDEBITA ESTROMISSIONE DEL RICORRENTE DALLA FASCIA AGGIUNTIVA EX ART. 14, COMMA 2- TER DEL D.L. 216/2011, CONVERTITO DALLA L. 14/2012

In via preliminare, si rende opportuno ripercorrere brevemente l'evoluzione della intricata normativa applicabile all'odierno oggetto del contendere.

A partire dal 2006, si sono susseguiti molteplici interventi del Legislatore che hanno progressivamente ristretto la possibilità di accesso all'assunzione a tempo indeterminato a personale docente del comparto scuola mediante l'utilizzo di graduatorie, privilegiando invece la modalità di assunzione mediante concorsi per titoli ed esami.

A.1 PRIMA SVISTA: IL LEGISLATORE DIMENTICA GLI ABILITANDI SSIS DEL IX CICLO E VI PONE RIMEDIO

Ai sensi dell'art. 339 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994 n. 297 (T.U. sulla Scuola), l'accesso all'insegnamento a tempo indeterminato del personale docente della scuola materna, elementare e secondaria, ha luogo attraverso il cd. doppio canale di reclutamento:



- (i) per il 50% dei posti annualmente assegnabili, mediante concorsi per titoli ed esami;
- (ii) per il restante 50%, attingendo alle graduatorie permanenti di cui all'articolo 401 dello stesso T.U. (le quali sono stilate ordinando il personale docente sulla base di numerosi requisiti quali – tra gli altri e per quanto interessa ai nostri fini – l'aver frequentato determinati corsi di formazione).

Le graduatorie di cui al punto (ii) sono state tuttavia private del carattere permanente, venendo trasformate in **“graduatorie ad esaurimento”** dall'art. 1, comma 605, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 (c.d. “Legge Finanziaria 2007”), che, con l'obiettivo primario di eliminare il cd. precariato scolastico⁵, ha precluso l'accesso alle stesse GAE ai nuovi potenziali docenti, fatte salve determinate eccezioni: *“sono fatti salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie da effettuare per il biennio 2007-2008 per i docenti già in possesso di abilitazione, e con riserva del conseguimento del titolo di abilitazione, per i docenti che frequentano, alla data di entrata in vigore della presente legge, i corsi abilitanti speciali indetti ai sensi del predetto decreto-legge n. 97 del 2004, i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica e il corso di laurea in Scienza della formazione primaria. La predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione”*.

⁵ *“...Per meglio qualificare il ruolo e l'attività dell'amministrazione scolastica attraverso misure e investimenti, anche di carattere strutturale, che consentano il razionale utilizzo della spesa e diano maggiore efficacia ed efficienza al sistema dell'istruzione, con uno o più decreti del Ministro della pubblica istruzione sono adottati interventi concernenti: ...c) la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, da verificare annualmente, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze e con la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della funzione pubblica, circa la concreta fattibilità dello stesso, per complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di attivare azioni tese ad abbassare l'età media del personale docente”*.



Pertanto, alla data di entrata in vigore della Legge Finanziaria 2007, il personale docente che frequentava i corsi SSIS e COBASLID poteva chiedere di essere inserito per il biennio 2007-2008 nelle GAE. Si precisa tuttavia che tali corsi, privati per il futuro della loro funzione di accesso alle GAE, non erano stati espressamente aboliti dal Legislatore del 2007 (le SSIS sono state abolite nel 2008 e il COBASLID non è a tutt'oggi stato formalmente soppresso).

Infatti, nonostante la suddetta trasformazione delle graduatorie permanenti in GAE e, dunque, la loro "chiusura", venne attivato un nuovo ciclo di abilitazione, quello della SSIS – IX ciclo, per il biennio 2007/2008, che in quanto successivo alla Legge Finanziaria 2007, non avrebbe potuto rientrare nelle GAE.

Accortosi di tale prima svista, il Legislatore, con l'art. 5-bis della Legge 30 ottobre 2008 n. 169, ha cercato di porvi rimedio estendendo l'accesso nelle GAE a coloro che avevano frequentato i corsi del IX ciclo delle SSIS. Il detto art. 5-bis recita: *"Nei termini e con le modalità fissati nel provvedimento di aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento da disporre per il biennio 2009/2010, ai sensi dell'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, i docenti che hanno frequentato i corsi del IX ciclo presso le scuole di specializzazione per l'insegnamento secondario (SSIS) o i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), attivati nell'anno accademico 2007/2008, e hanno conseguito il titolo abilitante sono iscritti, a domanda, nelle predette graduatorie, e sono collocati nella posizione spettante in base ai punteggi attribuiti ai titoli posseduti"*.

Per le SSIS del IX ciclo veniva prevista la possibilità di accesso alle graduatorie ad esaurimento per tutto l'anno scolastico 2008/2009, ovvero fino alla loro definitiva



soppressione, avvenuta ai sensi dell'art. 64, comma 4-ter, Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112. Quest'ultima disposizione ha previsto, *inter alia*, che i frequentanti le SSIS che non avevano completato il percorso originario all'atto di chiusura delle stesse SSIS transitassero nei TFA (cd. "congelati SSIS").

A fronte di quanto sopra, poiché – come già sottolineato – nessuno dei docenti che ha iniziato il IX ciclo delle SSIS ha giammai potuto conseguire il "titolo abilitante SSIS" di cui al citato art. 5-bis, il MIUR, con l'art. 6, comma 2, del D.M. 1 aprile 2014 n. 235 ha previsto che "i docenti iscritti con riserva nelle graduatorie ad esaurimento in quanto in attesa del conseguimento del titolo (SSIS), **ivi compresi i docenti di cui all'articolo 15, comma 17, del decreto del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 10 settembre 2010 n. 249 (TFA), possono chiedere lo scioglimento della riserva se hanno acquisito il predetto titolo (TFA) alla data di scadenza per la presentazione delle domande**".

Per effetto delle richiamate previsioni normative, gli iscritti alla SSIS IX ciclo che, di fatto, non hanno mai conseguito l'abilitazione SSIS, **ma che – iscritti con riserva alle GAE – hanno conseguito l'abilitazione TFA** (che sostituiva l'abilitazione tramite le vecchie SSIS) hanno avuto pieno titolo ad essere inseriti nelle GAE.

A.2 TFA: INQUADRAMENTO NORMATIVO

Se il primo obiettivo perseguito dalla sopra citata Legge Finanziaria 2007 era quello di eliminare il precariato attraverso la "trasformazione" delle graduatorie permanenti in GAE, con delega al Ministero per la definizione di un piano triennale per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente, il secondo era certamente quello di **evitare la ricostituzione di un nuovo precariato**. Tale obiettivo avrebbe dovuto essere perseguito con l'intervento del Ministero, che



avrebbe dovuto individuare nuove modalità di formazione e abilitazione nonché innovare e aggiornare gli attuali sistemi di reclutamento del personale docente. A tal fine, il Legislatore reintroduceva il meccanismo della procedura concorsuale da bandire con cadenza triennale, ovviamente nei limiti delle risorse disponibili. Tuttavia, il piano di assunzioni di 150.000 docenti, previsto dalla richiamata legge finanziaria, non è stato realizzato e i concorsi non sono stati banditi con cadenza triennale (il primo concorso post-legge finanziaria del 2007 risale, come noto, al 2012). Pertanto, la predetta legge finanziaria si limitava all'atto pratico a trasformare le graduatorie permanenti in GAE.

Nelle more del complessivo processo di riforma della formazione iniziale e del reclutamento dei docenti di cui alla più volte citata legge finanziaria 2007, nel 2010 il Ministero finalmente emanava il D.M. n. 249, con il quale venivano modificati i requisiti e le modalità formative degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, in coerenza con le previsioni ed i piani programmatici già in precedenza adottati dal Ministro dell'istruzione.

L'anzidetto D.M. prevede, tra l'altro, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, un corso di laurea triennale e un corso di laurea magistrale biennale (mai effettivamente istituito dalle Università) e, in sostituzione delle SSIS, istituisce un tirocinio abilitante cui si accede previo superamento di una selezione pubblica a livello nazionale (*rectius*: un concorso) denominato "Tirocinio Formativo Attivo" (TFA Ordinario, ex art. 15 del D.M. 249/2010).

Il TFA è stato attivato al fine di consentire agli insegnanti che avevano conseguito la laurea prima che fossero attivati dalle Università i percorsi formativi indicati sopra, di



svolgere la formazione professionale prescritta per l'abilitazione.

In particolare, il TFA è un «corso di preparazione all'insegnamento» comprensivo di un esame con valore abilitante (art. 10 del D.M. 249/2010), a cui accede chi abbia superato tre prove: una prova scritta, identica su base nazionale, costituita da un test con domande a risposta chiusa, una seconda prova scritta consistente in quesiti a risposta aperta e, infine una prova orale. Al termine dell'anno di tirocinio (pari a 475 ore), la cui frequenza è obbligatoria (e sono ammesse un limitato numero di assenze, pari al massimo al 10%), si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento, che consiste: a) nella valutazione dell'attività svolta durante il tirocinio; b) in una prova orale consistente nell'esposizione di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione; c) nella discussione di una relazione finale di tirocinio, di cui è relatore un docente universitario (art. 10, commi 6 – 8 del citato D.M. 249/2010).

Come detto, lo scopo del legislatore del 2006 non era solo quello di eliminare il precariato, ma anche di evitarne la ricostituzione. Ne consegue che, se lo Stato avesse consentito a tutti gli aspiranti di potersi abilitare "in un colpo solo", il sistema scolastico non avrebbe avuto la capacità di assorbire tutti gli abilitati, con l'ovvio risultato di creare, sotto altra veste, altri precari.

Con l'introduzione dei TFA, **secondo la lettera dell'art. 5 del D.M. 249/2010 nel testo vigente all'epoca della sua emanazione**, il Legislatore aveva compiuto una scelta in ordine al canale per l'assunzione a tempo indeterminato. In altri termini: i corsi TFA erano stati istituiti anche in un'ottica di soddisfazione del fabbisogno di organico⁶.

⁶ In particolare, lo stesso Art. 5 del D.M. 249/2010 prevedeva che

"1. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca definisce annualmente con proprio decreto la programmazione degli accessi ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13.

2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente



Relativamente a detto fabbisogno, esso viene calcolato dal MIUR sulla base delle cessazioni dal servizio stimate e, dunque, dei posti che saranno disponibili e vacanti. Il 50% di tale fabbisogno veniva assegnato al canale delle graduatorie (prima permanenti, poi GAE); il restante 50% allo strumento concorsuale. A tale proposito, qualora lo avesse ritenuto opportuno, il Ministero ben avrebbe potuto - ai sensi del T.U. sulla Scuola (D.Lgs. 297/1994) - optare per la scelta di bandire un altro concorso (similmente a quello svoltosi, in precedenza, nel 1999) invece che istituire *ex novo* percorsi formativi abilitanti come i TFA.

Il Legislatore, al contrario, faceva la scelta del percorso formativo e non quella di bandire il concorso, e proprio basandosi su tale assunto, il Ricorrente e gli altri titolari di abilitazione TFA maturavano l'affidamento in merito alla possibilità di successiva inclusione, in seguito al conseguimento del titolo di abilitazione, nella corrispondente graduatoria ad esaurimento.

Con il D.M. del 25 marzo 2013 n. 81, il Legislatore, tradendo la *ratio* posta a fondamento della creazione dei TFA e, dunque, fornendo non già un'interpretazione esplicativa della ragione obiettiva della norma originaria, ma imponendone con effetto retroattivo una variante di senso, ha modificato il D.M. 249/2010, istitutivo degli stessi TFA, precisando all'art. 15, comma 27-bis: "*I titoli di abilitazione conseguiti al termine dei percorsi di cui al presente decreto non consentono l'inserimento nelle graduatorie a esaurimento, di cui all'articolo 1, comma 605, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Essi danno esclusivamente*

nelle scuole statali (seguivano alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti) deliberato ai sensi dell'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, previo parere del ministero dell'economia e delle finanze e del ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, maggiorato nel limite del 30% in relazione al fabbisogno dell'intero sistema nazionale di istruzione, e tenendo conto dell'offerta formativa degli atenei e degli istituti di alta formazione artistica, musicale e coreutica.

3. Le modalità di svolgimento, la valorizzazione del servizio eventualmente svolto e di particolari titoli accademici, e le caratteristiche delle prove di accesso ai percorsi di cui agli articoli 3 e 13 sono definite con apposito decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca".



diritto all'iscrizione alla II fascia delle graduatorie di istituto di cui all'art. 5 del decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, per la specifica classe di concorso, o ambito disciplinare, e costituiscono requisito di ammissione alle procedure concorsuali per titoli ed esami". A tale previsione si aggiunga quella di cui all'art. 5, comma 2-bis, lett. b) del D.M. 249/2010, come integrato dallo stesso D.M. n. 81/2013, che introduce per gli abilitati TFA la possibilità di accedere alle supplenze, laddove detto corso nasceva evidentemente, *ab origine*, solo per l'inserimento in organico.

Per effetto delle predette modifiche, proprio mentre il Ricorrente stava già frequentando il TFA, il Legislatore frustrava – attraverso un'irragionevole previsione – la legittima aspettativa di quest'ultimo, che riteneva il percorso formativo intrapreso la porta di accesso all'insegnamento, come già le SSIS in passato, attraverso le graduatorie a scorrimento (poi divenute GAE). Porta, per giunta, unica per decenni, in assenza di concorsi banditi.

A.3 SECONDA SVISTA: IL LEGISLATORE DIMENTICA GLI ABILITATI COBASLID E VI PONE RIMEDIO

Successivamente alla istituzione dei TFA e alla conseguente definitiva soppressione delle SSIS, il Legislatore prendeva atto di un'altra (propria) svista dovuta alla mancata soppressione dei corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID). Per questo motivo creava, per questi ultimi nonché per le altre tipologie di corsi abilitanti "dimenticate", una ulteriore fascia aggiuntiva di accesso alle graduatorie ad esaurimento.

Segnatamente, ai sensi dell'art. 14, comma 2- ter del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, convertito dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14: «Fermo restando che



le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono fissati i termini per l'inserimento nelle predette graduatorie aggiuntive a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013».

La suddetta norma introduce la fascia aggiuntiva alle GAE (di cui all'art. 1 della L. n. 296/2007), una cd. "quarta fascia" che, rispetto alle altre fasce "ordinarie", presenta caratteristiche differenti.

E in effetti, se le fasce ordinarie GAE restano, secondo l'interpretazione affermata del dettato normativo, "chiuse" (art. 14 co. 2-ter), la cd. quarta fascia o fascia aggiuntiva alle GAE è stata invece espressamente istituita come fascia aperta a nuovi inserimenti "a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013"; dunque non esclusivamente per l'anno scolastico 2012 – 2013.

La decisione di concepire l'istituzione della quarta fascia delle GAE si era resa infatti necessaria, attesa la totale mancanza delle – pur annunciate – procedure e/o bandi concorsuali a far data dall'anno 1999 ed, evidentemente, doveva essere considerata nel contesto dei poteri conferiti al Ministero dalla legge finanziaria 2007 di innovare



ed adattare i sistemi di reclutamento del personale docente. In quest'ottica di soddisfazione del fabbisogno di organico, come sopra rilevato, erano stati istituiti anche i corsi TFA.

In ragione della suddetta scelta, il Ricorrente e gli altri titolari di abilitazione TFA hanno maturato il legittimo affidamento in merito alla possibilità di successiva inclusione, in seguito al conseguimento del titolo di abilitazione, nella corrispondente GAE, di cui la fascia aggiuntiva è parte.

Le legittime aspettative di chi ha conseguito il TFA – e, dunque, del Ricorrente – si fondano pertanto sulla circostanza che tali soggetti, dopo un decennio di precarizzazione – divenuta la normalità in assenza di concorsi – e dopo che i TFA hanno formalmente preso il posto delle SSIS (peraltro superando prove di accesso più rigide), hanno concorso per l'abilitazione su un numero di posti che avrebbe dovuto essere in linea con il fabbisogno nazionale, così come calcolato dal Ministero⁷. In considerazione di quanto sopra e di quanto ancora si avrà modo di illustrare, gli abilitati TFA avrebbero dovuto essere inclusi nella quarta fascia delle GAE, una fascia "aperta" che ospita tutti gli abilitati con titoli abilitativi selettivi "dimenticati" dalla precedente "sanatoria", ad eccezione, appunto, dei soli TFA. In tale ottica, e proprio considerando la cd. quarta fascia non come un elenco chiuso, ma "aperto" alle categorie di "dimenticati" dal Legislatore, il giudice di merito ha provveduto ad includervi un'ulteriore categoria di soggetti non espressamente ricompresi, ritenendone illegittima l'omissione⁸ (nel caso specifico, i soggetti

⁷ Ove, si ipotizza, che ci sia stato un errore di calcolo laddove, a titolo esemplificativo, la Legge Fornero, abbia modificato i criteri di accesso al pensionamento sfalsando le stime di cessazione dal servizio ipotizzate ed utilizzate ai fini del calcolo del fabbisogno nazionale, appare evidente che le conseguenze di detto errore non avrebbero potuto legittimamente essere fatte gravare sulla categoria degli abilitati TFA.

⁸ Cfr. omissione confermata dal D.M. 53/2012, attuativo dell'art. 14, comma 2-ter del D.L. 216/2011, convertito dalla L. 14/2012.



discriminatamene pretermessi erano gli insegnanti abilitati presso le università straniere - Tribunale di Modena, 1 agosto 2014 - allegata).

In considerazione di quanto sopra, ove le descritte aspettative degli abilitati TFA fossero disattese, ne discenderebbe, come di seguito precisato, una palese frustrazione del principio di uguaglianza e di non discriminazione, enunciato sia a livello costituzionale sia a livello europeo, avendo gli stessi abilitati TFA ricevuto un diverso immotivato trattamento rispetto al passato e ai criteri utilizzati "fino al giorno prima" per l'accesso alla professione di insegnante.

A supporto della fondatezza di tale affidamento, basti pensare che lo stesso Ministero ha fornito al Ricorrente e a tutti gli abilitati TFA il modulo allegato (doc. 3) affinché gli stessi potessero presentare la domanda di inserimento nelle GAE. Detto modulo riporta tra i titoli legittimanti l'accesso alle GAE l'abilitazione TFA e non v'è dubbio che ingeneri chiaramente una legittima aspettativa in merito alla possibilità che a detto titolo consegua l'accesso nelle stesse GAE. Ciononostante, la domanda del Ricorrente – e quella dei suoi colleghi – non veniva accolta senza una plausibile spiegazione se non quella, supposta e non condivisibile in un sistema giuridico "progredito", di far quadrare conti che non tornano (fabbisogno dichiarato e pensionati effettivi), ma il cui costo è stato addossato agli abilitati TFA, esclusi per errore (come si dirà), o comunque in ossequio a logiche esulanti da ragioni "di diritto".

In considerazione di quanto sopra, appare evidente che il TFA, inserito in un percorso riformatore, deve essere trattato alla stessa stregua delle altre categorie di corsi abilitativi selettivi. In caso contrario, gli abilitati TFA costituirebbero gli unici soggetti a pagare il prezzo del passaggio dal doppio canale di reclutamento a quello



esclusivamente concorsuale.

A.4 TERZA SVISTA: IL LEGISLATORE DIMENTICA GLI ABILITATI TFA

«*Festinatio improvida est et caeca*»⁹: la fretta disordinata è improvvida e cieca. Purtroppo, nel porre rimedio alla “seconda svista”, quelli a non essere stati considerati dal Legislatore furono gli abilitati TFA, e tra questi il Ricorrente. E pure a questa terza svista occorre porre rimedio.

Il Legislatore, infatti, non nuovo a dimenticanze di intere categorie di soggetti nelle more della realizzazione di grandi disegni riformatori, ometteva di includere gli abilitati TFA nella fascia aggiuntiva di cui all’art. 14, comma 2-ter del D.L. 216/2011, convertito dalla L. 14/2012.

Come si è già detto, e giova ribadire, il Legislatore ha istituito i TFA per sostituire le SSIS e delineare, così, l’unica via possibile per l’abilitazione alla professione di insegnante sulla base del fabbisogno regionale per ogni classe di concorso determinato dalla previsione dei pensionamenti.

Infatti, se da un lato, lo stesso Legislatore per molti versi ha assimilato gli abilitati TFA ed i cd. congelati SSIS¹⁰, dall’altro, solo per i secondi ha stabilito un asse di continuità con le GAE a condizione che i citati iscritti ai corsi del IX ciclo SSIS avessero frequentato i TFA (a cui, peraltro, avevano avuto accesso privilegiato non dovendo sostenere le prove ben più severe introdotte per coloro che si iscrivevano direttamente ai TFA). Stessi banchi, dunque, ma – incomprensibilmente – destini diversi.

Ed ancora. Il Legislatore, non pago del trattamento riservato agli abilitati TFA, e dunque, della disparità di trattamento tra questi ultimi e i “congelati SSIS”, ha

⁹ (Livio, *His.* 22,39).

¹⁰ Da ultimo anche nel Concorso, dove abilitati TFA e SSIS hanno lo stesso punteggio di partenza.



nuovamente escluso gli abilitati TFA quando, preso atto della mancata soppressione dei COBASLID, ha creato per questi ultimi (e per altre tipologie di corsi abilitanti) l'ulteriore fascia aggiuntiva alle GAE di cui al citato art. 14, comma 2-ter del D.L. 216/2011, "dimenticando" gli abilitati TFA.

In conclusione, il Ricorrente – dopo aver intrapreso a proprie spese il citato percorso TFA¹¹ – si trova oggi costretto ad affrontare un ulteriore concorso, di cui si dirà a breve, per poter accedere all'insegnamento a tempo indeterminato. Pertanto, essendogli preclusa la possibilità di entrare a far parte delle GAE attraverso le fasce aggiuntive, il Ricorrente – unitamente agli altri abilitati – si trova a pagare il costo economico, sociale e personale del percorso TFA che, di fatto, strutturato come un vero e proprio concorso pubblico, gli ha ad oggi consentito, per gli AA.SS. 2014/2015 e 2015/2016, esclusivamente di accedere alla II Fascia delle graduatorie d'istituto, dalle quali, peraltro, verrà escluso ai sensi della Legge 13 luglio 2015 n. 107 (di cui si dirà nel prosieguo), quando gli sarà sottratto anche lo *status* – di per sé non invidiabile – di precario.

B. IL CONCORSONE 2016

Il Legislatore, dopo aver prediletto negli ultimi anni come unico canale di reclutamento le graduatorie a scorrimento, ha recentemente ripreso ad avviare procedure di selezione del personale docente a tempo indeterminato del comparto scuola mediante concorsi per titoli ed esami. Da ultimo, la Legge 13 luglio 2015 n. 107 (*"Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti"*, c.d. Legge sulla "Buona Scuola") ha previsto che si potrà diventare maestri e professori a tempo indeterminato solo se in

¹¹ Il costo per il mero accesso ai TFA è di circa Euro 3.000 a candidato.



possesso di un'abilitazione professionale (possibile per ora con vari percorsi formativi tra i quali i TFA). Con la Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 16 del 26 febbraio 2016, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

(i) Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia e primaria; (ii) Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti comuni dell'organico dell'autonomia della scuola secondaria di primo e secondo grado; (iii) Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado. Le prove di tale concorso (c.d. "Concorstone"), sono iniziate il 28 aprile e proseguiranno fino al 31 maggio 2016 per la copertura di oltre 60.000 posti vacanti e disponibili, di cui circa 30.000 per le scuole secondarie (per cui gli abilitati TFA concorrono). I vincitori del concorso dovranno essere assunti tra il 2016 e il 2018 tenendo conto del turnover annuale del personale del Comparto Scuola e delle indicazioni di singoli istituti scolastici sulle materie da potenziare.

Anzitutto, occorre segnalare che il Concorstone attribuisce una valorizzazione minima, per non dire insignificante, ai titoli abilitativi selettivi, ed in particolare ai TFA¹², pari a **5 punti** aggiuntivi, analogamente alle SSIS ai cui abilitati, tuttavia, resta in ogni caso la possibilità di scorrimento delle GAE. Accanto ad abilitati TFA ed abilitati SSIS, l'ulteriore macro-categoria di partecipanti al Concorstone per l'accesso alle scuole secondarie, è rappresentata dagli abilitati PAS che sono circa 60.000 e che costituiscono dunque la maggioranza dei partecipanti, pari al doppio dei posti messi

¹² Art. 1, comma 114, Legge n. 107/2015.



a concorso per tutte le categorie (abilitati SISS, TFA e PAS). Questi ultimi sono soggetti abilitati all'insegnamento al ricorrere del semplice requisito di un periodo minimo di 3 anni di servizio anche non continuativo in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000. L'ottenimento del titolo abilitativo dei PAS ha dunque un percorso "facilitato", poiché non sono necessarie prove di accesso a differenza che per i TFA¹³, ed è possibile svolgere il servizio durante l'anno di frequenza del corso abilitante ed ottenere il relativo punteggio per l'anno in corso. Sul punto, infatti, lo stesso Concorso non attribuisce i 5 punti – invece assegnati ad abilitati SSIS e TFA – agli abilitati PAS, ponendo quest'ultima abilitazione su un piano evidentemente diverso. Sembrerebbero dunque favoriti i TFA rispetto ai PAS; ma occorre considerare che, in realtà, la maggior parte degli abilitati PAS che partecipano al Concorso sono, in considerazione di quanto sopra, soggetti la cui anzianità media di servizio è di circa 10 anni. Considerato che la tabella di valutazione dei titoli del Concorso (D.M. n. 94/2016) assegna 0,70 punti per ogni anno di servizio, gli abilitati PAS hanno mediamente almeno 7 punti (2 in più rispetto al Ricorrente, quale abilitato TFA).

Sulla base di questa rapida disamina, è possibile affermare con certezza come il differenziale di punteggio stabilito dalla tabella di valutazione dei titoli sia una soluzione parziale e non sufficiente ad evitare che molti abilitati TFA vengano superati dai PAS.

D'altro canto, gli abilitati SSIS hanno, oltre ai 5 punti di partenza comuni agli abilitati TFA, ulteriori punti derivanti dall'insegnamento annuale effettuato grazie

¹³ Sul punto, infatti, si segnala che lo stesso Concorso non attribuisce i 5 punti – invece assegnati ad abilitati SSIS e TFA – agli abilitati PAS, ponendo quest'ultima abilitazione su un piano diverso.



all'inserimento nelle GAE (invece precluso ai TFA), e soprattutto la possibilità di concorrere al Concorso solo in aggiunta al loro inserimento nelle stesse GAE che, a fronte dello scorrimento, costituisce un canale privilegiato per ottenere l'insegnamento a tempo indeterminato.

Al contrario, come rilevato nella parte in fatto, gli abilitati TFA – e tra questi il Ricorrente – hanno dovuto superare prove d'accesso analoghe ad un vero e proprio concorso per la frequentazione degli stessi TFA, si sono vista preclusa la possibilità di iscriversi alle graduatorie d'istituto (per accedere al servizio tramite le supplenze) durante la frequentazione del relativo corso e, a causa dell'**(ennesima) grave inefficienza dell'Amministrazione**, pur essendosi abilitati a luglio 2013, hanno perso un anno di insegnamento (il 2013/2014), avendo avuto accesso alle graduatorie d'istituto soltanto nell'anno scolastico 2014/2015. Con ciò perdendo ben 2 anni di insegnamento, e, dunque, ai fini del Concorso **1,40 punti**. Oltre al danno, la beffa, potrebbe insomma dirsi.

In conclusione, a fronte della previsione del bando che esclude coloro che siano già assegnatari di una posizione a tempo indeterminato¹⁴ (oltre agli abilitati SSIS, che in ogni caso concorrono per un doppio canale di accesso al servizio), la maggioranza dei partecipanti al Concorso sono in definitiva soggetti che non hanno (evidentemente) superato né il concorso del 1999 né quello del 2012, e neppure hanno avuto accesso ai TFA e alle SSIS e, dunque, non hanno partecipato ad alcun corso abilitante propriamente selettivo.

A quanto sopra detto, si aggiunga che sono intervenuti una serie di provvedimenti

¹⁴ Cfr. Art. 3, Legge 107/2015 – la cui legittimità costituzionale appare peraltro dubbia.



che hanno progressivamente eroso il fabbisogno di personale docente ovvero hanno esteso la platea dei partecipanti allo stesso Concorso a personale docente dapprima escluso. Come notizia dell'ultima ora, infatti, possono prendere parte al Concorso anche i cd. «ammessi con sentenza»¹⁵, soggetti non abilitati, provvisti esclusivamente del mero titolo di studio (laurea o diploma magistrale), che attualmente, in realtà, dovrebbe costituire il requisito minimo per l'accesso ai percorsi abilitanti.

Alla luce di quanto sopra, il Ricorrente ha partecipato al Concorso sapendo che, a causa dell'ennesimo errore commesso ai danni degli abilitati TFA questa volta nella definizione dei criteri di attribuzione dei punteggi iniziali per le varie categorie, gli stessi abilitati TFA non concorrono, di fatto, ad armi pari, e difficilmente potranno rientrare tra i 63.712 docenti ai quali verrà assegnato l'agognato "posto fisso".

C. IN VIA ALTERNATIVA: SULL'ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 14, COMMA 2-TER DEL D.L. 216/ 2011, CONVERTITO DALLA L. 14/ 2012, IN RIFERIMENTO AGLI ART. 3 E 4 COST., NELLA PARTE IN CUI NON PREVEDE CHE NELLA FASCIA AGGIUNTIVA ALLA GAE, AI FINI DELL'IMMISSIONE IN RUOLO SECONDO PERCORSI A SCORRIMENTO, NON SIANO AMMESSI GLI ABILITATI TFA

La scrivente difesa ritiene che la domanda di inclusione del Ricorrente nella cd. fascia aggiuntiva alle GAE ex art. 14, comma 2-ter del D.L. 216/2011 convertito nella L. 14/2012, debba essere accolta, come già illustrato, in considerazione della natura "aperta" di tale norma, la cui lettera – come correttamente interpretata dalla sopra

¹⁵ «il Consiglio di Stato con ordinanze nn. 1598/16 e 1600/16 riforma rispettivamente l'ordinanza di rigetto (laureati) e sospende la sentenza negativa (diplomati magistrali), alla luce del danno irreparabile e dei precedenti della sezione, concedendo l'ammissione con riserva alle prove concorsuali, che laddove svolte dovranno essere rinnovate».



citata giurisprudenza di merito riguardo agli insegnanti abilitati presso Università straniere, di cui prevede l'inserimento in cd. quarta fascia "a decorrere dall'anno scolastico 2012-2013" – autorizza espressamente l'ingresso di nuove "categorie" di abilitati.

Tuttavia, ove si ritenesse che l'inclusione oggetto dell'odierna domanda darebbe corpo, in termini di diritto, a un'ipotesi di interpretazione estensiva e/o di estensione in via analogica del citato art. 14, comma 2-ter, del D.L. 216/2011, ai soggetti abilitati tramite TFA, potrebbe essere astrattamente opposto – ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile – il carattere derogatorio, se non eccezionale della norma *de qua*.

In questo caso – che qui si prospetta in termini ipotetici – sarebbe comunque necessario verificare la compatibilità della norma in questione con i precetti costituzionali. Infatti, non pare possibile sfuggire alla seguente alternativa: o il predetto art. 14, comma 2-ter è norma "aperta", per tenore letterale e *ratio* obiettiva, e si presta ad ospitare in via estensiva una categoria di destinatari (gli abilitati TFA) in esso non ricompresa, ma analoga a quelle enumerate; ovvero, la norma ha carattere derogatorio, o addirittura eccezionale e, pertanto, non consente di includere nel suo ambito applicativo gli abilitati TFA, ma allora l'omissione di questa categoria di abilitati risulta priva di fondamento giustificativo e si espone a gravi censure di illegittimità costituzionale. In particolare, in quest'ultimo scenario, la fondatezza della pretesa dell'odierno Ricorrente ad essere inserito nella fascia aggiuntiva alle GAE discenderebbe dal carattere discriminatorio, quindi contrario all'art. 3, primo comma, Cost., del già citato art. 14, comma 2-ter, nella parte in cui prevede un trattamento giuridico di favore per categorie di soggetti che hanno



acquisito un titolo abilitativo selettivo (gli abilitati COBASLID e, prima di loro, gli abilitati SSIS), ma omette irragionevolmente di estendere il medesimo trattamento agli appartenenti a una categoria omogenea a quelle prese in considerazione dalla norma (gli abilitati TFA, appunto). Ne risulta frustrata, per quanto qui interessa, l'aspirazione dell'odierno Ricorrente al bene della vita di cui è causa e irragionevolmente svalutato il titolo abilitativo conseguito (che non garantisce alcun titolo preferenziale di accesso alla docenza). Con ciò risultando mortificata la stessa possibilità del ricorrente di concorrere – al pari di ogni cittadino – al progresso materiale o spirituale della società secondo la propria libera scelta, come richiede l'art. 4, secondo comma, Cost.

Questi evidenti profili d'illegittimità costituzionale, che subito si illustreranno in dettaglio, potranno essere peraltro "riassorbiti" e superati attraverso un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata o, qualora siffatto esito ermeneutico sia stimato impraticabile, sollevando questione di legittimità costituzionale del più volte richiamato art. 14, comma 2-ter, del D.L. n. 216 del 2011 per violazione dell'art. 3, primo comma, e 4, secondo comma, della Costituzione.

Ma è ora venuto il momento di tornare sul testo della disposizione in discorso. Esso stabilisce: *«fermo restando che le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 1, commi 605, lettera c), e 607, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, restano chiuse, limitatamente ai docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di*



concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A, nonché i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008- 2009, 2009-2010 e 2010-2011, è istituita una fascia aggiuntiva alle predette graduatorie».

Per comprendere la *ratio* della disciplina, giova ricordare che, nel trasformare le "graduatorie permanenti" (di cui all'art. 1 del D.L. n. 97 del 2004) in "graduatorie a esaurimento", l'art. 1, comma 605, lett. c, della legge n. 296 del 2006 fece salvi gli inserimenti nelle stesse graduatorie, per gli anni 2007-2008, dei docenti che frequentavano: (i) i corsi presso le scuole di specializzazione all'insegnamento secondario (SSIS), istituiti con la legge n. 341 del 1990; (ii) i corsi biennali accademici di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID), istituiti a partire dall'anno scolastico 2004/2005 con i DD.MM. nn. 82 del 07.10.2004 e 456 del 03.08.2005; (iii) i corsi di didattica della musica presso i Conservatori di musica, istituiti sulla base della legge n. 508 del 1999; (iv) il corso di laurea in Scienze della formazione primaria.

Mentre ha trasformato le "graduatorie permanenti" in "graduatorie a esaurimento", tuttavia, il Legislatore – incorrendo in una macroscopica omissione – da un lato non ha disposto la sospensione delle SSIS se non con un anno di ritardo (ex art. 64, comma 4-ter D.L. n. 112/2008, conv. con mod. dalla legge n. 133 del 2008); dall'altro, non ha mai chiuso le COBASLID.

Per ovviare a questa duplice, evidente svista, si è dapprima estesa – con l'art. 5-bis del D.L. n. 137 del 2008, conv. con mod. dalla Legge n. 169 del 2008 – l'abilitazione SSIS all'anno scolastico 2008/2009, cioè al ciclo avviato con D.M. 12.07.2007; successivamente, con il ricordato art. 14, comma 2-ter del D.L. n. 216 del 2011



(inserito in sede di conversione dalla legge n. 14 del 2012) si è istituita una fascia aggiuntiva alle GAE, che si configura, al pari delle GAE, come un percorso di scorrimento ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato.

In detta fascia aggiuntiva – come si è anticipato – sono inseriti i docenti che hanno conseguito l'abilitazione dopo aver frequentato: a) i corsi biennali abilitanti di secondo livello ad indirizzo didattico (COBASLID); b) il secondo e il terzo corso biennale di secondo livello finalizzato alla formazione dei docenti di educazione musicale delle classi di concorso 31/A e 32/A e di strumento musicale nella scuola media della classe di concorso 77/A; c) i corsi di laurea in scienze della formazione primaria negli anni accademici 2008-2009, 2009-2010 e 2010-2011. E tuttavia il legislatore del 2012, nell'introdurre una siffatta eccezione (la creazione della quarta fascia di scorrimento) alla regola della chiusura delle GAE, ha nuovamente omesso di considerare che fin dal 2010 era stato istituito – con il ricordato d.m. 249 – il TFA, nel quale sono transitati tutti i frequentanti SSIS che non avevano completato il loro originario percorso all'atto della chiusura delle Scuole medesime (i già menzionati "congelati SSIS"). Come è stato accertato dalla giurisprudenza di merito, infatti, *«nessun docente ha mai frequentato il IX ciclo SSIS a causa della sopraggiunta abrogazione delle stesse scuole»*, di modo che *«gli ultimi docenti ad essersi abilitati non sono stati di certo i frequentanti il IX ciclo SSIS (che non è mai stato avviato e mai si è concluso) ma coloro che hanno frequentato il corso TFA succedutosi al IX ciclo SSIS»* (Tribunale di Pordenone, sez. Lavoro, 2 novembre 2015, ribadendo un principio già affermato dal Consiglio di Stato, sez. VI, sent. 16/01/2015 n. 105 - allegata).

Ebbene, come si vede dal complesso intreccio appena ricostruito, nonostante la



assoluta omogeneità delle posizioni fra abilitati SSIS e abilitati TFA, comprovata oltre ogni dubbio dalla confluenza dei congelati SSIS nei TFA, solo i primi, e non anche i secondi beneficiano di un percorso di assunzione a tempo indeterminato a scorrimento.

Accade così che un iscritto ai corsi TFA come "congelato SSIS" – iscritto dunque "in automatico", e cioè senza aver superato la dura prova selettiva prevista per l'accesso al TFA – sia inserito nelle GAE o comunque nella quarta fascia aggiuntiva, una volta ottenuta l'abilitazione TFA, mentre un iscritto nei medesimi corsi, all'esito di una più severa prova di accesso sia escluso non solo dalla diretta immissione nelle GAE (ormai definitivamente chiuse, come ribadito dall'art. 14, comma 2-ter, del D.L. n. 216 del 2011), ma pure dalla fascia aggiuntiva. La discriminazione, per gli abilitati TFA, è dunque doppia: da un lato, nei confronti degli iscritti originariamente alla SSIS e poi transitati nei TFA; dall'altro, nei confronti delle ulteriori categorie di abilitati inserite nella quarta fascia.

E tale discriminazione è tanto più grave e irrazionale se si considera che, rispetto ai ricordati percorsi abilitativi, il TFA è sicuramente il più rigoroso e selettivo. Infatti – come già esposto in narrativa – il TFA è un «*corso di preparazione all'insegnamento*» comprensivo di un esame con valore abilitante (ex art. 10 D.M. n. 249 del 2010), cui accede chi abbia superato ben tre prove: i) una prova scritta identica su base nazionale costituita da un test con domande a risposta chiusa; ii) una seconda prova scritta consistente in un quesito a risposta aperta; iii) una prova orale finale. Al termine dell'anno di tirocinio (pari a 475 ore), la cui frequenza è obbligatoria, si svolge l'esame di abilitazione all'insegnamento, che consiste: a) nella duplice valutazione delle attività svolte durante il tirocinio diretto e indiretto; b) in una



prova orale consistente nell'esposizione di un percorso didattico su un tema scelto dalla commissione; c) nella discussione di una relazione finale di tirocinio, di cui è relatore un docente universitario ed è valutata da una commissione composta, tra l'altro, da un membro dell'Ufficio Scolastico Regionale (sempre ex art. 10, commi 6 – 8 del citato D.M. n. 249 del 2010). Nessuno dei titoli abilitativi considerati utili per l'inserimento nella GAE o nella fascia aggiuntiva prevede il superamento di prove tanto numerose e diversificate. Alla SSIS, per limitarci ad un esempio, si accedeva previo superamento di un concorso per titoli ed esami articolato in due sole prove: la prima, differenziata su base territoriale e dunque non unitaria a livello nazionale, consisteva in un test a risposta multipla; la seconda in un test a risposta chiusa. Diversamente dal TFA, non era generalmente prevista, quindi, una prova orale, né era assicurata l'omogeneità della selezione in sede nazionale, le singole Università potendo scegliere discrezionalmente tipi e modalità di svolgimento delle prove.

Da quanto esposto risulta evidente che l'art. 14, comma 2-ter, del D.L. n. 216 del 2011, ove si ritenesse che precluda l'inserimento nella fascia aggiuntiva dei docenti che hanno conseguito l'abilitazione TFA, violerebbe il principio di eguaglianza di cui all'art. 3, primo comma, Cost., poiché discrimina irragionevolmente una categoria di soggetti (i.e., coloro che hanno conseguito un titolo abilitativo selettivo) del tutto omogenea a quelle beneficiarie dell'inserimento in un percorso a scorrimento. Che la denunciata omissione produca una violazione del principio di eguaglianza non può essere, dunque, dubbio. E' infatti ben noto che detto principio «deve assicurare ad ognuno eguaglianza di trattamento, quando eguali siano le condizioni soggettive ed oggettive alle quali le norme giuridiche si riferiscono per la loro applicazione»



(Corte cost., sent. n. 3 del 1957; in termini cfr. anche, fra le moltissime, le sentt. nn. 340 del 2004, 163 del 1993, 158 del 1975, 28 del 1957); e può dirsi pertanto violato *«quando, di fronte a situazioni oggettivamente omogenee, si ha una disciplina giuridica differenziata determinando discriminazioni arbitrarie ed ingiustificate»* (Corte cost., sentt. nn. 111 del 1981, 96 del 1980, 83 del 1979, 57 del 1976, 15 del 1960). E che l'abilitazione TFA sia omogenea a quella conseguita all'esito dei percorsi abilitativi compresi nella norma che qui si censura appare evidente, alla luce di quanto si è fin qui esposto; può aggiungersi anzi che il TFA realizza in forma ancor più efficace la *ratio* di assicurazione della qualità della docenza sottesa alla istituzione di percorsi abilitanti, essendo, tra tutte, il percorso più selettivo e formativo.

L'art. 14, comma 2-ter del D.L. n. 216 del 2011, a questa stregua, è irrimediabilmente viziato per l'irragionevole discriminazione che produce in danno dei docenti abilitati TFA, con conseguente violazione dell'art. 3, primo comma, Cost. Oltre tutto la medesima disposizione si dimostra sotto altro profilo incostituzionale, perché impedisce, per effetto della irragionevole esclusione disposta, la piena realizzazione per il Ricorrente e per tutti gli abilitati TFA del diritto-dovere al lavoro, ponendosi in contrasto anche con l'art. 4 Cost., che tutela, appunto, il diritto al lavoro.

Questo diritto, tanto basilare da dare fondamento all'intero edificio repubblicano (art. 1 Cost.) si traduce non in una pretesa giuridica del singolo soggetto ad ottenere un determinato posto di lavoro, *«bensì nella generica possibilità di avere accesso, concorrendone i requisiti, ai posti di lavoro disponibili»* (Corte cost., sent. n. 194 del 1976). Esso non comporta neppure *«una generale ed indistinta libertà di svolgere*



qualsiasi attività professionale, spettando pur sempre al legislatore di fissare condizioni e limiti in vista della tutela di altri interessi parimenti meritevoli di considerazione» e, più in particolare, di valutare i requisiti ritenuti necessari per garantire un adeguato livello di capacità tecnica (*ex plurimis*, Corte cost., sentt. n. 441 del 2000, n. 330 del 1999, n. 328 del 1998), tanto più se l'attività professionale "consiste nella cura della persona" (come si è detto per le professioni sanitarie in Corte cost., sent. n. 412 del 1995, ma potrebbe valere anche per la docenza scolastica). E tuttavia il medesimo diritto è integrato, nel suo aspetto strumentale, dalla garanzia della libertà di scelta della professione che il cittadino ritenga più utile all'adempimento del dovere – sancito dal comma secondo dell'art. 4 Cost. – di svolgere un'attività che concorra al progresso materiale o spirituale della società (Corte cost., sent. n. 236 del 2015). Il lavoro, infatti, «è strumento di esplicazione e realizzazione della personalità del lavoratore» (Corte cost., sent. n. 294 del 2009). Ebbene, nel caso di specie, il legislatore, costruendo un percorso selettivo orientato e destinato al reclutamento di docenti, è sembrato valorizzare la libera scelta degli abilitati TFA di svolgere la professione eletta dando in tal modo il loro apporto qualitativo al progresso spirituale della società, ma, con la disposizione censurata, ha contraddetto questo indirizzo legislativo – e con esso l'esigenza espressa nell'art. 4 Cost. – allorché ha svalutato quella scelta di formazione selettiva, ritenendola ora inidonea a comprovare la capacità professionale di chi l'ha perseguita con determinazione e sacrificio, e imponendo agli abilitati TFA la rinnovazione di un concorso che gli stessi – confortati nel loro legittimo affidamento dallo stesso Ministero, che considerava il TFA tra i requisiti attitudinali per la richiesta di accesso alle GAE – confidavano di aver già svolto.



E', in ultima analisi, il primato della Costituzione sulla legislazione ordinaria (*ex plurimis*, Corte cost., sent. n. 394 del 2006) ad esigere che i vizi che inficiano la disciplina in discorso siano rimossi nelle forme che codesto Ill.mo Tribunale riterrà di adottare: un'interpretazione costituzionalmente orientata dall'esigenza di rispettare il principio di eguaglianza formale o, in via alternativa, la proposizione di una questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 2-ter del D.L. 216/2011, convertito dalla L. 14/2012, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 4, secondo comma, Cost. *Tertium non datur*: solo un'interpretazione correttiva o una sentenza costituzionale additiva potrebbero infatti superare i limiti derivanti dalla struttura normativa del precetto per ricomprendersi – come richiede, appunto, il principio di eguaglianza – tutte le fattispecie accomunate dall'*eadem ratio*. L'espansione dell'ambito qualificatorio della norma speciale o eccezionale è, infatti, possibile «quando la ratio della deroga sia realizzata in maniera irragionevolmente manchevole, trascurando casi che manifestamente hanno da ricomprendersi in essa e la cui mancata previsione determina, perciò, una contraddittoria discriminazione» (Corte cost., sent. n. 93 del 1998). **Se sono ammesse deroghe ed eccezioni, insomma, non sono però consentite «ingiustificate discriminazioni nel loro ambito»** (Corte cost., sent. n. 43/1987).

È appena il caso di precisare che della questione di costituzionalità qui eccepita non difetterebbe alcuno dei requisiti processuali indicati nell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87: la rilevanza, giacché della norma denunciata deve farsi applicazione per decidere sul *petitum* del presente giudizio (cioè l'inserimento in GAE o fascia aggiuntiva, che la norma denunciata preclude); la non manifesta infondatezza, perché le ragioni sopra sommariamente illustrate – che codesto Ill.mo Tribunale non



faticherebbe certo a corroborare ulteriormente – sembrano più che sufficienti a motivare un dubbio circa la compatibilità costituzionale della norma *de qua* rispetto ai due parametri evocati.

D'altro canto, l'inserimento degli attuali abilitati TFA in un percorso a scorrimento, e in particolare nella fascia aggiuntiva alle GAE, nel porre rimedio ad una odiosa e irragionevole discriminazione soggettiva, non recherebbe neppure pregiudizio al principio – di rango costituzionale al pari del principio di eguaglianza – secondo il quale ai pubblici uffici deve accedersi tramite un concorso pubblico (art. 97, quarto comma, Cost.). Infatti, sebbene *«l'area delle eccezioni» al concorso pubblico vada «delimitata in modo rigoroso»*, deroghe possono essere considerate legittime quando ricorrano *«peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle»* e quando la deroga sia essa stessa funzionale al buon andamento dell'amministrazione (tra le tante, si vedano: Corte Cost., sentt. nn. 217, 90, 62, 51, 30, del 2012; 299 del 2011; 150 e 9 del 2010; 293 del 2009; 363 e 81 del 2006). Procedure di selezione e di immissione nei ruoli diverse rispetto al concorso pubblico possono, dunque, essere giustificate sempre che adeguati criteri selettivi idonei a garantire la professionalità dei soggetti prescelti garantiscano il rispetto del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (v. ancora Corte cost., sentt. nn. 9 del 2010, 427 e 191 del 2007, 190 del 2005, 205 e 34 del 2004, 517 del 2002 e 141 del 1999) e purché siano assicurati *«parità nell'accesso e un adeguato livello di competenza»* (Corte cost., sent. n. 235 del 2010).

Alla stregua di questo consolidato indirizzo giurisprudenziale, emerge chiaro come la richiesta introduzione dei TFA nella fascia aggiuntiva alle GAE – ove disposta in via di interpretazione conforme o, qualora codesto Ill.mo Tribunale sperimentasse



l'impossibilità di procedere alla richiesta interpretazione, all'esito della questione di legittimità costituzionale che questa difesa qui prospetta – non trova ostacolo nel principio del concorso pubblico, ma si giustifica in quanto meccanismo selettivo fondato su un titolo pregresso, acquisito all'esito di una procedura che presenta tutti i caratteri sostanziali delle procedure concorsuali pubbliche. L'acquisizione del titolo TFA, infatti, ha avuto luogo a seguito: a) di una procedura selettiva pubblica nazionale per titoli ed esami aperta e competitiva; b) del superamento di prove intermedie da svolgersi durante la frequenza del corso teorico-pratico (comprensivo di lezioni di didattica frontale); c) del superamento di una prova abilitativa finale.

Il TFA – differenziandosi in ciò da titoli derivanti dalla mera frequenza di corsi universitari o di specializzazione ad accesso libero – si configura, in definitiva, come un titolo abilitativo altamente selettivo, nel quale, oltre tutto, sono state pienamente preservate – come richiede la sopra riportata giurisprudenza costituzionale sulle deroghe al concorso pubblico – tanto la parità nell'accesso dei candidati, quanto un adeguato livello di competenza del personale prescelto, selezionato e poi formato.

D. DA ULTIMO: UNA PRECISAZIONE SULLA LEGGE 107/2015

Infine, per meglio comprendere anche l'*animus* con il quale il Ricorrente ha preso parte al Concorso, occorre precisare quanto segue.

Come sopra illustrato, le GAE, ivi incluse le relative fasce aggiuntive, sono in via di definitivo esaurimento e, nell'ottica di una riforma non ancora avvenuta (e che la scrivente difesa rifugge dal credere debba e possa avvenire *per facta concludentia* – e dunque senza che il Legislatore si assuma la responsabilità di tracciare una linea equa e ragionevole tra il prima e il dopo – e, soprattutto, a carico e a spese degli abilitati TFA), è stato bandito un concorso pubblico per titoli ed esami a copertura dei



posti disponibili.

Il "Concorso" è stato indetto frettolosamente, oltre che in tempi brevi, tanto da non aver rispettato le condizioni procedurali imposte dalla legge, fra cui il periodo minimo di 15 giorni tra pubblicazione degli elenchi dei concorrenti – dapprima ordinati in base all'anno di nascita, in contrasto con le prescrizioni del bando, poi seguendo l'ordine alfabetico – e la data fissata per la prova¹⁶. Eppure, sebbene le premesse non siano rassicuranti, il Concorso costituisce, come sopra accennato, l'unico strumento per lo stesso Ricorrente – nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento dell'odierna domanda e, dunque, ove fosse indebitamente escluso dal piano di assunzioni connesso alla fascia aggiuntiva delle GAE di cui all'art. 14, comma 2-ter del D.L. 216/2011 – per essere assunto a tempo indeterminato e non rinunciare dunque alla professione eletta – l'insegnante – anche soltanto a tempo determinato.

In particolare, la Legge 107/2015 all'art. 1, comma 131, prevede che *"a decorrere dal 1 settembre 2016, i contratti a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali, per la copertura di posti vacanti e disponibili, non possono superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi"*.

Con tale previsione, il Governo, lungi dal porre fine all'abuso da parte dello Stato Italiano del lavoro a tempo determinato nelle scuole¹⁷, di fatto ha aggirato il divieto di abuso dei contratti a termine, prevedendo la possibilità che (i) gli insegnanti precari non siano più tali non già a seguito della loro stabilizzazione in virtù del superamento

¹⁶ Cfr. Art. 7, comma 1, D.D.G. n. 106 del 23 febbraio 2016.

¹⁷ La riforma della cd. "Buona Scuola" ambiva proprio ad essere una risposta alla procedura di infrazione avviata dalla Commissione Europea contro l'Italia nonché alla sentenza della Corte di Giustizia europea del 24 novembre 2014 che ha eccepito all'Italia l'assenza, nel comparto scuola pubblica, di veri e propri canali di reclutamento certi e definiti nel tempo.



di un concorso, quanto piuttosto a fronte del raggiungimento di 36 mesi di servizio;

(ii) gli insegnanti (attualmente) precari passino il testimone ad altri insegnanti precari nel tempo, giacché non viene limitato l'uso del ricorso al contratto a termine in luogo dello strumento concorsuale. Per l'effetto, gli insegnanti precari, dopo 36 mesi di anzianità perdono, oltre alla possibilità di insegnare (salva l'ipotetica, ma alquanto improbabile, indizione di nuovi concorsi anche decennale), anche lo stesso status di precari, dovendo forzatamente cambiare progetto di vita.

In caso di mancato accoglimento del Ricorso, quindi, il Ricorrente si troverebbe precluso l'accesso alla docenza a tempo indeterminato fino al varo di un nuovo piano di assunzioni da parte del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, il quale verosimilmente non verrà elaborato prima di qualche anno, quando potranno determinarsi nuovi fabbisogni di personale docente (si rammenta che dal 1999 sono stati indetti 2 concorsi soltanto). Con il rischio, in caso di mancato superamento del Concorso (al quale, come si è detto, gli abilitati TFA prendono parte in posizione tutt'altro che privilegiata) di non poter più neppure prestare attività lavorativa in quanto inserito nella II Fascia d'istituto (quella dei cd. "precari") per il superamento del limite di 36 mesi e a nulla rilevando l'abilitazione TFA, ancorché ottenuta con il massimo dei voti ad esito di dure prove selettive, oltre che con le legittime aspettative sopra evidenziate, e a prezzo di grandi sacrifici e cospicui oneri economici.

* * *

Sulla scorta di tutto quanto premesso e ritenuto sia in fatto che in diritto, il Sig. Giovanni Fazio, come in epigrafe rappresentato e difeso,



RICORRE

all'Ill.mo Giudice del lavoro di Napoli affinché, voglia

IN VIA PRINCIPALE,

- accertare il diritto del Ricorrente ad essere inserito nella classe concorsuale A050 – A043 della fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento ex art. 14, comma 2-ter del D.L. 216/2011 convertito nella L. 14/2012, valide per gli AA.SS. 2014-2017, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli,

e conseguentemente

- condannare l'Amministrazione Resistente all'inserimento del Ricorrente nella suddetta fascia aggiuntiva con decorrenza dall'ultimo aggiornamento delle graduatorie avvenuto con l'anno scolastico 2014/2015 oppure dalla data che codesto Ill.mo Giudice vorrà ritenere equa, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi a causa dell'illegittima esclusione dalla suddetta graduatoria, che ci si riserva di quantificare in corso di causa.

IN VIA ALTERNATIVA,

- fornire un'interpretazione costituzionalmente orientata dall'esigenza di rispettare il principio di eguaglianza formale o, in subordine, sospeso il giudizio, rimettere alla Corte Costituzionale la questione incidentale di legittimità costituzionalità dell'art. 14, comma 2-ter del D.L. 216/2011 convertito nella L. 14/2012, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 4, secondo comma, Cost., considerata la rilevanza della stessa ai fini del decidere, poiché il giudizio non può essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione, e ritenuta la non manifesta infondatezza delle censure prospettate,



- accertare in ogni caso il diritto del Ricorrente ad essere inserito nella classe concorsuale A050 – A043 della fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento ex art. 14, comma 2-ter del D.L. 216/2011 convertito nella L. 14/2012, valide per gli AA.SS. 2014-2017, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli,

e conseguentemente

- condannare l'Amministrazione Resistente all'inserimento del Ricorrente nella suddetta fascia aggiuntiva con decorrenza dall'ultimo aggiornamento delle graduatorie, avvenuto con l'anno scolastico 2014/2015, oppure dalla data che codesto Ill.mo Giudice vorrà ritenere equa, ivi compreso il diritto al risarcimento dei danni patrimoniali subiti e subendi a causa dell'illegittima esclusione dalla suddetta graduatoria, che ci si riserva di quantificare in corso di causa.

IN OGNI CASO,

Con vittoria di spese, anche generali, competenze ed onorari del presente giudizio.

IN VIA ISTRUTTORIA,

Si producono in copia i seguenti documenti:

1. Certificato di abilitazione per il Tirocinio Formativo Attivo rilasciato dalla Seconda Università degli Studi di Napoli;
2. Nota Ministeriale 173/2013;
3. Domanda di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento (e relative ricevute di spedizione);
4. Quarta fascia aggiunta alle graduatorie a esaurimento della scuola secondaria di I e II grado della Provincia di Napoli (estratto) – per la versione integrale del documento si prega di consultare il seguente link:



http://www.csa.napoli.bdp.it/archivio/2015_2016/permanenti.htm;

5. Sentenza del Tribunale di Pordenone, 2 novembre 2015;
6. Sentenza del Tribunale di Modena, 1 agosto 2014.

Si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminato, e trattandosi di materia di lavoro, il contributo unificato è versato nella misura di € 259,00.

Roma-Napoli, 8 giugno 2016

Prof.  Gino Scaccia

Avv.  Matteo Fusillo

Avv.  Diego Manzo

Avv.  Livia Saporito

Avv.  Angelo Monoriti

Si dichiara, in ossequio a quanto previsto dall'art. 16 del D.L. 18.10.2012 n. 179 convertito in L. 17.12.2012 n. 221, che tutte le comunicazioni e le notificazioni devono essere eseguite ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:
gino.scaccia@pec.it; matteo.fusillo@pec.gop.it;
diegomanzo@avvocatinapoli.legalmail.it; angelomonoriti@ordineavvocatiroma.org;
livia.saporito@pec.gop.it.



ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITA' DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono il Ricorrente giusta procura in calce al presente ricorso

PREMESSO CHE

- Il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto del Ricorrente all'inserimento nella fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento della provincia di Napoli per le classi concorsuali A050 e A043;
- Ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti nella fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento ex art. 14, comma 2-ter del D.L. 216/2011 convertito nella L. 14/2014, valide per gli AA.SS. 2014-2017, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli.

RILEVATO CHE

- La notifica nei modi ordinari sarebbe impossibile, nonché eccessivamente onerosa dato il numero dei destinatari, e comunque non sarebbe sufficiente a garantire l'effettiva instaurazione del contraddittorio;
- La tradizionale notifica per pubblici proclami, con pubblicazione in Gazzetta Ufficiale sarebbe eccessivamente onerosa, nonché non prevedrebbe la pubblicazione integrale del testo del ricorso introduttivo del presente giudizio;
- l'Ill.mo Giudice adito può autorizzare ai sensi dell'art. 151 c.p.c che la notifica avvenga con qualsiasi mezzo, purché *"Le modalità con cui siffatta notificazione viene disposta devono comunque essere tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 come «inviolabile» in ogni stato e grado del processo (C. 13868/2002), così come devono trovare corrispondenza nello scopo dell'atto e le modalità prescelte debbono garantire i principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio (C. 3286/2006; C. 4319/2003)."*

Tanto premesse e considerato,

CHIEDONO

A Codesto Ill.mo Giudice del Lavoro, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c., con modalità diverse da quelle stabilite dalla Legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante l'inserimento in Gazzetta Ufficiale, di voler autorizzare la notificazione del ricorso mediante l'inserimento dello stesso e del decreto nell'area telematica del sito istituzionale del MIUR (v. MIUR pubblici proclami).



a) quanto al MIUR e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, Ambito provincia di Napoli, convenuti mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato:

- sul sito dell'Amministrazione Ufficio Scolastico Regionale per la Campania - Ambito Territoriale della provincia di Napoli, entrambi con sede in Via Ponte della Maddalena n. 55, 80142 Napoli;
- sul sito istituzionale del MIUR;

con i seguenti dati:

- (a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- (b) nome del ricorrente e indicazione dell'amministrazione intimata;
- (c) sunto dei motivi del ricorso;
- (d) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come *"tutti i docenti iscritti nella classe concorsuale A050 - A043 della fascia aggiuntiva alle graduatorie ad esaurimento ex art. 14, comma 2-ter del D.L. 216/2011 convertito nella L. 14/2014, valide per gli AA.SS. 2014-2017, dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, dell'Ambito Territoriale della Provincia di Napoli"*;
- (e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

Roma-Napoli, 8 giugno 2016

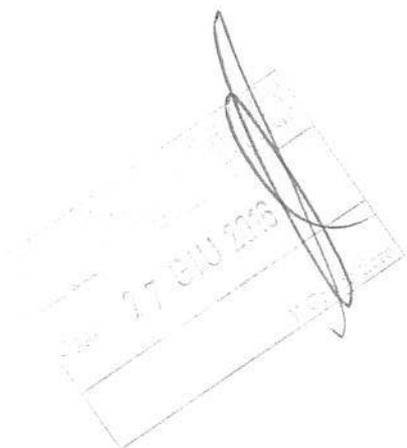
Prof. Avv. Gino Scaccia

Avv. Matteo Fusco

Avv. Diego Manzo

Avv. Angelo Monoriti

Avv. Livia Saporito



PROCURA

Il sottoscritto Dott. Giovanni Fazio, cod. fisc. FZAGNN81C25M208Y, nato a Lamezia Terme il 25 marzo 1981 e residente a Serrastretta (CZ), via Municipio n. 14, delega a rappresentarlo e difenderlo in ogni fase e grado del presente giudizio compresa l'eventuale fase esecutiva, nel presente procedimento avanti al Tribunale di Napoli, Giudice ed N.R.G. designandi, il Prof. Avv. Gino Scaccia (cod. fisc. SCC GNI 69T 18D8 10F - gino.scaccia@pec.it), l'Avv. Matteo Fusillo (cod. fisc. FSL MTT 58E 07A6 69N - matteo.fusillo@pec.gop.it - fax 06/4871101), l'Avv. Livia Saporito (cod. fisc. SPR LVI 77T 45D0 86Q - livia.saporito@pec.gop.it - fax 06/4871101) e l'Avv. Angelo Monoriti (cod.fisc. MNR NGL 77E 13F 12A pec angelomonoriti@ordineavvocatiroma.org – fax 06/4871101) del Foro di Roma, nonché l'Avv. Diego Manzo (cod. fisc. MNZDGI69D01F839D – diegomanzo@avvocatinapoli.legalmail.it – 081/667326), del Foro di Napoli, ed atti inerenti, conseguenti e successivi, conferendo agli stessi, sia congiuntamente che disgiuntamente fra loro ogni potere e facoltà ai sensi di legge ivi compresi quelli di transigere e conciliare, rinunciare agli atti ed accettare la rinuncia avversaria, promuovere procedimenti cautelari, sollevare questioni di legittimità costituzionale, proporre querela di falso, farsi sostituire in udienza, chiamare terzi in causa, spiegare domande riconvenzionali, assumendo fin d'ora per rato e valido il loro operato.

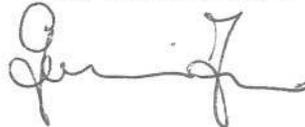
Eleggo domicilio presso lo Studio dell'Avv. Diego Manzo, in Napoli, P.tta Ascensione, 10 Il Cortile.

Dichiaro di essere stata informata ai sensi del D.Lgs. n. 196/03, e di autorizzare i predetti legali e loro ausiliari al trattamento dei dati personali, anche sensibili, per tutti i fini connessi all'espletamento del presente mandato, eventualmente anche ai fini degli adempimenti previsti dalla legge antiriciclaggio.

La presente procura alle liti è da intendersi apposta in calce all'atto, anche ai sensi dell'art. 18 co. 5, D.M. giustizia n. 44/2011, come sostituito dal D.M. giustizia n. 48/2013.

Roma-Napoli, 6 giugno 2016

Dott. Giovanni Fazio



La firma è autentica

Avv. Diego Manzo



TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
COTELECORFONIA E ORIGINALI

10.5 LUG. 2016



IL CANCELLIERE

